



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 250 Data 07.12.2022	OGGETTO: CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 Impegno di spesa riconoscimento adeguamenti contrattuali ATTRIBUZIONE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Premesso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;

Visto l'art. 76 del citato C.C.N.L. e relative tabelle allegate:

TABELLA "D" – Incrementi mensili della retribuzione tabellare;

TABELLA "F" – Conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare;

TABELLA "D" – Elemento perequativo;

Dato atto che:

- nel citato articolo del CCNL sono presenti tre scadenze temporali di applicazione (1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020 e 1 gennaio 2021);

Rilevato che il trattamento economico dei dipendenti di questo Comune, ora in essere, è stato determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il giorno 21 maggio 2018;

Dato atto che:

- in applicazione dell'art. 47-bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dal D.Lgs 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale;

- ai sensi dell'art. 76 comma 4 del CCNL gli incrementi di cui alla Tabella D devono intendersi comprensivi dell'anticipazione a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 3 "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione"

Ritenuto di procedere all'applicazione degli adeguamenti contrattuali nei termini sopra descritti, meglio dettagliati per ciascun dipendente nell'allegato prospetto di calcolo, corrispondendo inoltre i relativi arretrati suddivisi per le annualità di riferimento, fino a novembre 2022 quale mensilità precedente all'applicazione del nuovo tabellare;

Dato atto che con successiva determinazione si provvederà all'adeguamento delle somme percepite a titolo di salario accessorio, in particolare per le indennità parametrate al valore della retribuzione oraria (indennità di turno, maggiorazioni, lavoro straordinario);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

DETERMINA

1) In applicazione del contratto nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, stipulato in data 16 novembre 2022, è attribuita al personale dipendente, con le decorrenze indicate in premessa, la retribuzione indicata negli allegati prospetti che, pur non allegati materialmente alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di corrispondere ai dipendenti indicati nei prospetti allegati, gli arretrati a conguaglio distintamente per periodo e cioè:

- dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;

3) Di impegnare la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali per gli adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2019-2020 e 2021, come risulta dagli allegati prospetti;

4) Di impegnare la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti contrattuali relativi al periodo gennaio-novembre 2022 e della differenza dell'IVC 2022 per il periodo da aprile a novembre 2022 nonché per il riconoscimento dei nuovi stipendi tabellari relativi al mese di dicembre 2022 e della tredicesima mensilità, come risulta dagli allegati prospetti;

5) Di adeguare l'impegno di spesa per il riconoscimento dei nuovi stipendi tabellari a regime dal 1° gennaio 2023, come risulta dagli allegati prospetti;

6) Di dare atto che a decorrere dal 1 Gennaio 2023 l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 66 del CCNL 21.05.2018 e di cui all'art. 1 comma 440 lett. b) della L. n. 145/2018, cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come riportato nella Tabella E allegata al CCNL;

